

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA

AREA APPROVVIGIONAMENTI

SERVIZIO GARE

Oggetto : (13/2018) PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA NON PROGRAMMABILI, NEGLI EDIFICI DI PROPRIETÀ O IN USO A QUALSIASI TITOLO, DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA SOGGETTI A TUTELA AI SENSI DEL CODICE PER I BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO D. LGS. 42/2004, RICONDUCIBILI ALLA CATEGORIA OG2 DI CUI AL D.P.R. 207/2010 PER LA DURATA DI MESI 36 MEDIANTE STIPULA DI ACCORDO QUADRO CON UN UNICO OPERATORE – CIG 7648080346.

.IMPRESA APPALTATRICE : – Via - C.F. e P.I.
.....

IMPORTO CONTRATTUALE: EURO 2.000.000,00 (di cui € 100.000,00 oneri sicurezza) al netto di Iva 22%

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DELLA LEGGE

L’anno 2018 (duemiladiciotto) il giorno del mese di in Genova,
.....avanti a me, Ufficiale rogante, dott. Marco Manfredi,
Funzionario di questa Università e come tale delegato con D.R. n. 235/2018,
a ricevere gli atti e contratti, che si stipulano nell’interesse della predetta
Università a norma dell’art. 54 co. 4 del Regolamento di Ateneo per
l’amministrazione, la finanza e la contabilità emanato con D.R. 4151 del
01.12.2016, sono comparsi i signori:

a) L’Ing: MASSIMO DI SPIGNO nato a Genova il 30/11/1961, Dirigente

dell'Area Conservazione Edilizia dell'Università degli Studi di Genova (C.F. n. 00754150100) firma digitale intestata a Massimo Di Spigno rilasciata da I.T. Telecom Firma Qualificata CA.I.T. Telecom S. R. L. IT valida dal 08.07.2015 sino al 21.05.2020 e non revocata, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Università degli Studi di Genova (C.F. e Partita IVA. n. 00754150100) con sede in Via Balbi 5, e che rappresenta nella sua qualità di Dirigente;

b) dall'altra parte il Sig. nato a il, nella espressa qualità di legale rappresentante dell'impresa con sede legale in C.F. e Partita Iva : componenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante sono personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

P R E M E S S O

C H E con Deliberazione n 15 il Consiglio di Amministrazione in data 23.05.2018 ha approvato la modalità di l'affidamento mediante procedura aperta dei lavori di cui in oggetto, secondo la modalità previste dagli artt. 59 e 60 del D.Lgs. 50/2016, tramite stipula di accordo quadro con un unico operatore per la durata di mesi 36, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e dell'art. 148 co. 6 del Codice e secondo i criteri definiti nella parte 3 sezione A.1 "valutazione offerte tecniche e valutazione delle offerte economiche" del Disciplinare di gara, per un importo a base di gara pari a € 2.000.000,00 oltre IVA, compresi oneri per la sicurezza non soggetti a

ribasso, così come indicato nel Capitolato Speciale di Appalto.

CHE la spesa presunta di € 2.000.000,00 sarà imputata sulla voce del bilancio di Ateneo COAN 04.01.02.08.01.03 "Manutenzione ordinaria e riparazione immobili" e graverà sul budget dell'esercizio 2018, 2019, 2020 e 2021 e, in caso di esercizio da parte dell'Ateneo della facoltà di proroga di 6 mesi, 2022 per la propria quota di competenza;

CHE il Responsabile Unico del Procedimento nominato con determina dirigenziale n. 3105/2018, in data ha proposto l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori in oggetto all'impresa- C.F. e P.I. che ha ottenuto un punteggio complessivo relativamente al prezzo e agli altri elementi di valutazione dell'offerta pari a con un ribasso percentuale presentato sull'importo posto a base di gara pari al %.

CHE con Decreto Dirigenziale n. del , efficace dal , è stata approvata la proposta di aggiudicazione dell'appalto oggetto del presente contratto a favore dell'Impresa , dichiarando contestualmente l'aggiudicazione definitiva alla medesima Impresa;

CHE non essendo ancora pervenuta la prescritta comunicazione antimafia richiesta ai sensi dell'art. 91 del D.lgs. 159/2011 alla BDNA (Banca Dati Nazionale Antimafia) per l'impresa , il presente contratto deve intendersi sottoposto a condizione risolutiva espressa ai sensi del combinato disposto degli art. 92 del D.lgs. 159/2011 e dell'art. 1353 del c.c., qualora la Prefettura competente emetta una comunicazione antimafia interdittiva ai sensi dell'art. 84 del Dlgs. 159/2011;

C H E il Dirigente dell'Area Conservazione Edilizia ha attestato in data

..... il permanere della copertura finanziaria;

C H E è stata confermata la regolarità contributiva dell'Impresa mediante D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) emesso in datavalido fino al

CHE le parti intendono fare risultare dal presente accordo quadro tutti i patti e le condizioni ivi stabiliti;

Articolo primo

La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente accordo quadro.

Articolo secondo

L'Università degli Studi di Genova conclude un accordo quadro con l'Impresa - C.F. e P.I., che qui accetta, l'appalto relativo all' affidamento lavori relativi ad interventi di manutenzione edile ed impiantistica, da effettuarsi negli edifici di proprietà o in uso a qualsiasi titolo, dell'Università degli Studi di Genova, riconducibili alla categoria OG1, per la durata di 36 mesi in osservanza al Capitolato Speciale di Appalto redatto dall'Amministrazione (ALL. A), e all'offerta economica in data (ALL. B).

Articolo terzo

Formano parte integrante del presente accordo quadro e le parti richiamano qui tutti i patti e le condizioni ivi stabiliti tra cui l'accettazione delle clausole vessatorie (All. C) e gli allegati già richiamati sub A) e sub B) nonché, per quanto di ragione, il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, il Capitolato Generale di Appalto approvato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici in data 19.04.2000 n. 145 , il prezzario opere edili ed impiantistiche - Regione Liguria

anno 2018 e le polizze di cui al successivo art. 9, anche se qui non materialmente allegati e per tutto ciò che non sia modificato dalle clausole del presente accordo quadro.

Articolo quarto

L'importo presunto complessivo dell'accordo quadro è di EURO 2.000.000,00 così distinto:

1) Importo dei lavori a base d'asta	EURO 190.000,00
2) oneri relativi alla sicurezza	EURO 100.000,00

TOTALE EURO 200.000,00

(diconsi Euro duecentomila e zero cent).

La stipula del presente accordo non vincola in alcun modo l'Università ad appaltare lavori fino al limite economico di cui sopra che è un valore presunto.

L'Università si riserva, in relazione a future proprie esigenze, l'insindacabile facoltà di prevedere ulteriori opere sempre riconducibili alla categoria OG 2 non espressamente richiamate nell'elenco di cui all'articolo 2 del Capitolato senza che l'impresa possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Articolo quinto

L'appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto i pagamenti dipendenti dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, saranno disposti nei modi stabiliti dall'art. 19 del Capitolato Speciale di Appalto mediante bonifico bancario presso la Banca

.....come indicato dall'impresa in data –
tramite l'Istituto Cassiere dell'Università. Le persone abilitate ad operare sul

predetto conto sono:

il Sig.

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Articolo sesto

A mente dell'art. 30 co. 4), 5) e 5 bis del D.lgs. 50/2016, l'Appaltatore ha l'obbligo di applicare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori. A garanzia di tale osservanza, la Stazione Appaltante provvederà ad operare la ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Articolo settimo

A mente degli artt. 21 e 23 del Capitolato Speciale di Appalto l'Impresa ha costituito le seguenti garanzie:

Cauzione definitiva di Euro identificata con garanzia n.

in data della Società – Agenzia

polizza assicurativa costituita da polizza n. in data della Società – Agenzia

Articolo ottavo

L'accordo quadro avrà durata di 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del medesimo. In caso di non raggiungimento della cifra massima stabilita nei dodici mesi, la durata temporale dell'accordo, potrà essere prorogata di

ulteriori 6 mesi a seguito di comunicazione scritta all'operatore economico

fermo restando che il raggiungimento dell'importo massimo porrà comunque

termine alla durata dell'accordo quadro.

Per quanto riguarda la procedura per la stipula dei singoli contratti specifici, la

consegna e l'inizio dei lavori si rimanda a quanto indicato all'art. 8 del

Capitolato Speciale di Appalto.

Articolo nono

Ai sensi dell'art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto, per ogni giorno naturale

e consecutivo di ritardo, sarà applicata una penale pari all'uno per mille

dell'importo del singolo ordine contrattuale. L'importo complessivo delle penali

determinate ai sensi del suddetto art. 16 del Capitolato Speciale di Appalto non

può superare il 10% dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da

comportare una penale superiore alla predetta percentuale trova applicazione

l'art. 28 del Capitolato Speciale di Appalto in materia di risoluzione del

contratto.

Articolo decimo

L'impresa con riferimento alle prestazioni oggetto del

presente accordo quadro, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri

collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività

svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice

di comportamento dei dipendenti pubblici), pubblicato all'indirizzo

https://unige.it/notizie/documents/codice_comportamento_unige.pdf .

Articolo undicesimo

A tutti gli effetti del presente accordo quadro, l'Impresa elegge domicilio

legale presso

Articolo dodicesimo

Per ogni e qualsiasi controversia in ordine all'applicazione e/o interpretazione del presente accordo quadro, è esclusivamente competente il Foro di Genova.

Articolo tredicesimo

Tutte le spese e tasse inerenti il presente accordo quadro (IVA esclusa) sono a carico totale dell'Impresa. L'imposta di bollo è stata assolta in modo virtuale, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate –Ufficio Territoriale di Genova 1 – n° 0216718 - 29.12.2016.

Articolo quattordicesimo

Il presente accordo quadro, redatto in modalità elettronica e stipulato sotto forma di scrittura privata non autenticata, poiché regola prestazioni di servizi soggetti all'imposta sul valore aggiunto, è soggetto a registrazione fiscale in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.86, n. 131 ed in tale caso sarà sottoposto all'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 dello stesso D.P.R. n. 131 innanzi citato.

Gli effetti del presente accordo decorreranno dalla data di comunicazione alla controparte a mezzo pec dell'avvenuta sottoscrizione dello stesso.

p. l'Impresa

IL DIRIGENTE

f.to digitalmente

f.to digitalmente

(.....)

(Ing. Massimo Di Spigno)

L'Ufficiale Rogante – f.to digitalmente – Dott. M. Manfredi